



COMUNE DI CORIGLIANO- ROSSANO

Provincia di Cosenza

Settore 13 Ambiente ed Energia - Servizio 4 Depurazione

ambiente.coriglianorossano@asmepec.it

Gestione Impianti di Depurazione Comunali

Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione comunali.

CAPITOLATO D'ONERI

I TECNICI

Ing. Francesco Favaro

Geom. Antonino Campana

Corigliano-Rossano, Novembre 2022

CAPITOLO I° OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio attiene la direzione tecnica, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, controllo e custodia degli impianti di depurazione di proprietà comunale, per il periodo di mesi 24 (ventiquattro), e comunque nelle more del subentro del gestore unico dell'Autorità Idrica della Calabria (AIC).

Precisamente, se nel corso della durata dell'appalto subentrasse il gestore unico dell'AIC, la scadenza del termine contrattuale è anticipata al momento della cessione degli impianti alla Ditta aggiudicataria dell'intero servizio dell'AIC.

In virtù di quanto sopra la ditta aggiudicataria del servizio non avrà nulla a pretendere per la eventuale interruzione anzitempo del relativo contratto.

Gli impianti connessi all'oggetto della presente procedura di affidamento sono:

Area Urbana Rossano:

- ***Impianto di depurazione*** acque reflue comunali “**S. Angelo** “ (a.e. 20.000), a servizio delle frazioni S. Angelo, Rossano Scalo e limitrofe;
- ***Impianto di depurazione*** acque reflue comunali “**Amica-Seggio**” (a.e. 7.000), a servizio delle frazioni Amica, Seggio, Balano, Balanello, Zolfara, Oliveto-Longo e limitrofe;
- ***Impianto di depurazione*** acque reflue comunali “**Piragineti**” (a.e. 1.500), a servizio delle frazioni Piragineti e limitrofe;
- Impianto di depurazione acque reflue comunali di località Foresta, a servizio del canile comunale.

Area urbana Corigliano:

- ***Impianto di depurazione*** acque reflue comunali “**Boscarello**” (50.000 Ab. Eq.), a servizio delle frazioni Corigliano Scalo, Schiavonea, Torricella, Fabrizio e limitrofe sito in località;
- ***Impianto di depurazione*** acque reflue comunali “**Ciciriello**” (12.000 Ab. Eq.), a servizio di Corigliano Centro Storico;
- ***Impianto di depurazione*** acque reflue comunali “**Cantinella**” (4.800 Ab. Eq.), a servizio della frazione Cantinella, San Nico, Thurio e limitrofe;
- ***Impianto di depurazione*** acque reflue comunali “**Villaggio Frassa**” (1.800 Ab. Eq.), a servizio della frazione Villaggio Frassa;
- ***Impianto di depurazione*** acque reflue comunali “**Apollinara**” (1.300 Ab. Eq.), a servizio della frazione Apollinara e località limitrofe.

Lo scopo del servizio è di consentire l'ottimale efficienza dell'intero processo di depurazione, il regolare smaltimento dei fanghi e dei materiali di risulta provenienti dai trattamenti depurativi, nonché tutti i rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione dei macchinari e dei manufatti presenti sugli impianti.

Il servizio, oggetto della presente procedura di affidamento, più specificatamente consiste nei punti di seguito riportati:

1. Nella Direzione Tecnica e conduzione delle opere suddette, comprendente tutte le operazioni e le forniture in opera di tutti i reattivi di processo, dei gruppi elettrogeni di emergenza e del combustibile occorrente per il funzionamento dei gruppi elettrogeni, quant'altro, anche se non specificato, necessario per il corretto e continuo funzionamento degli impianti al fine di conseguire l'ottimale efficienza della depurazione e quindi il rispetto dei limiti qualitativi dello scarico in conformità alla normativa vigente;
2. Nella manutenzione ordinaria e straordinaria come successivamente regolamentata, comprendente tutte le operazioni necessarie per garantire la conduzione e per mantenere ogni macchinario, apparecchiatura ed

opera civile nelle migliori condizioni di conservazione, funzionalità, efficienza e continuità d'esercizio, secondo idoneo programma di manutenzione predisposto dalla Direzione Tecnica;

3. Nel controllo degli impianti con campionamenti ed analisi, comprendente tutte le operazioni che vanno dal prelievo dei campioni all'esecuzione delle analisi di laboratorio sui liquami, sui fanghi e sui rifiuti per la verifica della efficienza depurativa degli impianti, la qualità dell'affluente e dell'effluente, nonché dei fanghi da ricircolo e da smaltire;
4. Nella custodia degli impianti e relative pertinenze 24 ore su 24;
5. Nella conduzione, manutenzione, conservazione e miglioramento delle aree a verde, comprese le alberature interne agli impianti;
6. Nella tenuta dei registri giornalieri, delle schede di manutenzione.
7. Nel trasporto e nello smaltimento, nel rispetto della normativa vigente, dei fanghi, vaglio, sabbie, e di tutti i materiali di risulta rinvenuti dai trattamenti depurativi, nonché di tutti i rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione dei macchinari e dei manufatti presenti sugli impianti e relative pertinenze, negli impianti di smaltimento autorizzati e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Gli obblighi dell'Appaltatore sono estesi a tutte le opere civili, alle apparecchiature ed alle aree a verde ed alle barriere arboree ricadenti nelle aree degli impianti, facenti parte integrante delle precedenti, il tutto con le modalità previste nei successivi articoli del presente Capitolato d' Oneri.

Per quanto attiene le attività oggetto dell'appalto, l'Ente eserciterà le proprie funzioni di controllo per mezzo del proprio "Ufficio Tecnico", ferma restando la responsabilità della conduzione alla Direzione Tecnica.

Art. 2 – ONERI A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE

Sono a carico del Comune di Corigliano-Rossano (Ente Appaltante) gli oneri relativi a quanto di seguito riportato:

- Spese relative al costo della fornitura di energia elettrica degli impianti di depurazione;
- Fornitura dell'acqua di servizio agli impianti;
- Fornitura di tutta la documentazione esistente relativa agli impianti (es. libretti di manutenzione delle apparecchiature, etc).

Art. 3 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore s'impegna a provvedere: alla direzione tecnica, conduzione, custodia, manutenzione ordinaria e controllo dei depuratori e degli impianti di sollevamento di cui all'art.1.

Sono oggetto dell'appalto:

Gestione tecnica ed operativa di:

- a) Impianti di depurazione elencati all'art. 1;
- b) Organizzazione ed esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature inerenti agli impianti di depurazione;
- c) Il servizio di raccolta e trasporto alla più vicina discarica autorizzata dei materiali grigliati e dei rifiuti solidi derivanti dalle operazioni di pulizia e sfalcio delle aree di pertinenza degli impianti di depurazione;
- d) Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento presso i centri autorizzati, del grigliato, delle sabbie e dei fanghi ed eventuali liquami ristagnanti provenienti dagli impianti di depurazione;
- e) Controllo e manutenzione degli impianti elettrici, pompe ed altre apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche inerenti i depuratori e le centraline di sollevamento, compresa la manutenzione e la verifica di terra degli impianti MT;
- f) Ottimizzazione dei cicli dei processi depurativi;
- g) Esecuzione controlli analitici relativi agli impianti di depurazione (analisi in autocontrollo previsti per legge);

Sono pertanto a suo carico:

- Il personale necessario per la gestione degli impianti di depurazione;
- I controlli necessari a garantire il servizio continuativo;
- La messa a disposizione di squadre di pronto intervento h24, compresi i mezzi e le attrezzature necessarie e il controllo necessario a garantire il servizio continuativo degli impianti;
- Tutte le operazioni relative alla gestione ordinaria e straordinaria, compresa la fornitura dei mezzi d'opera, dei materiali di consumo, del cloro e/o altre soluzioni necessari per la pulizia periodica delle membrane, dei polielettroliti e/o altri prodotti necessari per la disidratazione dei fanghi, dei detergenti- disinfettanti per la pulizia degli impianti e per l'igiene del personale, dei prodotti per la derattizzazione e disinfestazione, dei prodotti per la disinfezione dell'effluente;
- La spesa per il carico, il trasporto e il conferimento alle stazioni di smaltimento, compreso il costo di eventuale noleggio di cassoni e lo smaltimento dei fanghi, del grigliato e delle sabbie;
- Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, compreso le spese di pulizia, spurgo, e smaltimento dei materiali depositati nelle differenti vasche;
- Tutti i materiali necessari per la manutenzione ordinaria;
- La compilazione del libro giornale, delle schede e dei libretti di manutenzione;
- La fornitura e la compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
- La stesura entro i termini previsti dalla legge della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) sottoscritta dall'Appaltatore per compilazione e dall'Ente in qualità di dichiarante;
- La predisposizione dei piani di sicurezza e di quant'altro previsto dalle vigenti norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, ad esclusione degli interventi strutturali che sono onere dell'Ente;
- L'assunzione formale della responsabilità del controllo e della manutenzione dei trasformatori secondo le norme ENEL;
- I controlli chimici, fisici, biologici secondo quanto previsto dagli artt. 29-30 del presente Capitolato;
- La presentazione all'Ente dei referti analitici regolarmente firmati da un tecnico abilitato e delle relazioni mensili secondo modello da concordare;
- Le coperture assicurative richieste all'art. 9 del presente Capitolato;
- Le spese di contratto, di registrazione ed accessorie;
- Qualsiasi altro onere necessario per rispettare le prescrizioni del presente Capitolato.

Altri oneri particolari riguardanti la gestione del Servizio:

L'appaltatore inoltre dovrà garantire:

- Fornitura, installazione e messa in esercizio, per l'intera durata dell'appalto, d'idonea macchina per la disidratazione dei fanghi prodotti dall'impianto ubicato in località S. Angelo. Detta macchina dovrà assicurare una portata di lavorazione fanghi di mc 13/h e produrre un residuo avente caratteristiche tali da soddisfare pienamente i requisiti per poter essere accettato sia da chi dovrà provvedere al suo trasporto sia per poter essere conferito presso la stazione di smaltimento. Rimangono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi al funzionamento della macchina (prodotti chimici, pezzi di ricambio, spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria ecc.);
- Fornitura ed installazione, per l'intera durata dell'appalto, presso l'impianto di depurazione di località S. Angelo, di n. 4 elettropompe di cui n. 3 della potenza di Kw 11 o superiore (da installare nel numero di 2 presso la vasca di denitrificazione e la rimanente presso la stazione di sollevamento dell'arrivo) e n. 1 da Kw 5 o superiore (da installare presso la vasca di stabilizzazione). Le pompe in esame andranno a sostituire quelle di proprietà comunale allo stato non funzionanti;

- Fornitura, installazione e messa in esercizio, per l'intera durata dell'appalto, d'idonee macchine per la disidratazione dei fanghi prodotti dagli impianti ubicati in località Amica-Seggio e Piragineti. Dette macchine dovranno essere adeguatamente dimensionate in base alla portata degli impianti e dovranno produrre un residuo avente caratteristiche tali da soddisfare pienamente i requisiti per poter essere accettato sia da chi dovrà provvedere al suo trasporto sia per poter essere conferito presso la stazione di smaltimento. Rimangono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi al funzionamento della macchina (prodotti chimici, pezzi di ricambio, spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria ecc).
- Poiché alcuni degli impianti sono, o saranno a breve, interessati da interventi di potenziamento ed adeguamento, durante l'esecuzione di dette lavorazioni, che si dovrebbero espletare nel corso dell'anno 2023, occorrerà gestire l'impianto, tenendo conto degli interventi in corso, cercando di ottimizzare al meglio i processi di depurazione, in costanza dell'esecuzione dei lavori e dell'arrivo dei reflui in entrata

CAPITOLO II°

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E CONSEGNA DELLE OPERE

Art. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo a corpo, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi prevista dal presente appalto di servizi, è **€1.950.000,00** (Euro un milione novecento cinquantamila/00), IVA esclusa.

Tale importo è comprensivo del costo relativo alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e **sicurezza** sul lavoro derivanti dalle interferenze stimato in **€ 50.000,00** (Euro cinquantamila/00), ragion per cui **l'importo soggetto a ribasso è pari ad euro 1.900.000,00**, mentre Euro 50.000,00 sono appunto gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 5 – MODALITA' E PROCEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Si proceda all'affidamento del servizio mediante procedura aperta ex art 60 del Codice con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex D.Lgs 50/2016. Si rimanda a tal riguardo a quanto riportato nel bando e nel disciplinare di gara.

Art. 6 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla gara è aperta a tutti i prestatori di servizio, singoli e raggruppati, che siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara.

Art. 7 - SUBAPPALTO

È consentito il ricorso al subappalto in conformità a quanto stabilito all'art. 105 del D.L.gs 50/2016. L'appaltatore, all'atto dell'offerta deve indicare le parti del servizio che intende subappaltare, secondo le modalità stabilite nel bando e disciplinare di gara. In mancanza di tali indicazioni, e comunque in assenza di preventiva comunicazione ed autorizzazione dell'Ente, è vietato all'Appaltatore di cedere o subappaltare parte del servizio oggetto del presente appalto, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, con le conseguenze previste dalla Legge. È fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e le maggiori spese sostenute dall'Ente per provvedere, per la durata convenzionale del contratto, ad assicurare l'espletamento del servizio.

Art. 8 - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA

L'Appaltatore, per la partecipazione alla presente gara di appalto deve produrre unitamente all'offerta, pena l'esclusione, le dichiarazioni con firma autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero *“di aver preso conoscenza del Capitolato d'Oneri e che i servizi offerti rispettano tutti i requisiti minimi in esso indicati; di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione del servizio, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti – che si ritengono remunerativi – e dei modi e dei tempi di esecuzione del servizio prospettato”*.

E' altresì fatto obbligo di effettuare la presa visione dei luoghi, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

Art. 9 - CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE

All'offerta dovrà essere allegata cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di appalto. All'atto della stipula del contratto, l'Appaltatore è tenuto a costituire, nelle forme di legge, la cauzione in

misura del 10% dell'importo presuntivo di appalto, depurato del ribasso contrattuale. La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998. Alla restituzione della cauzione si procederà dopo che siano cessati tutti i rapporti inerenti e conseguenti al contratto e non risultino pendenze verso l'Ente ed i suoi aventi causa.

Non si procederà, inoltre, allo svincolo della cauzione se non dopo che siano stati risolti tutti gli eventuali reclami e vertenze per richieste di danni da parte di terzi e per eventuali inadempienze dell'Appaltatore.

Salvo, in ogni caso, il diritto di prelazione dell'Ente, questi si riserva la facoltà di sospendere la restituzione della cauzione, in mancanza di altre somme disponibili, qualora, su segnalazione dell'ispettorato del Lavoro o degli Enti previdenziali e assicurativi, l'Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti.

Potrà essere differita la restituzione della cauzione fino alla risoluzione di eventuali vertenze aventi per oggetto violazioni di obblighi verso prestatori di lavoro, previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro per le singole categorie.

In conseguenza di quanto sopra, nessuna pretesa l'Appaltatore potrà vantare verso l'Ente per la ritardata restituzione del deposito cauzionale.

La cauzione è, comunque, incamerata per intero in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e per altro fatto imputabile all'Appaltatore senza bisogno di intervento del Magistrato.

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro 10 gg. dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, deve stipulare, per tutta la durata contrattuale le seguenti polizze:

- **Polizza a copertura dei rischi di inquinamento ambientale con un massimale di Euro 3.000.000,00;**
- **Polizza RCTeRCO con un massimale di Euro 3.000.000,00.**

Art. 10 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRAZIONE ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'Appaltatore, le spese relative alla stipula del contratto, di bollo, di registrazione della copia del contratto, ed eventuali spese di segreteria, nonché quelle relative alle spese di pubblicità del Bando. Il calcolo delle spese sopra richiamate è effettuato in base alle tariffe vigenti.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore il risarcimento danni a terzi qualora sia accertata la sua responsabilità nell'averli procurati.

Art. 11 - STIPULA CONTRATTO

Nei dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla costituzione della cauzione, alla stipula delle polizze assicurative, al versamento delle spese di contratto e di registro, nonché alla presa in consegna degli impianti oggetto della presente procedura.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

Resta intesa ed accettata la facoltà dell'Ente di non procedere all'aggiudicazione del servizio, senza che dal suo esercizio possa nascere diritto alcuno a risarcimento in favore dei concorrenti. Nessun compenso spetterà ai soggetti concorrenti, neanche a titolo di rimborso spese.

Il contratto sarà stipulato entro i successivi sessanta giorni.

E' consentito il ricorso alla consegna del servizio in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto. In tal caso si applica l'art. 32 c. 8 del Codice degli Appalti.

Nel caso di ritardo o di diniego a provvedere agli adempimenti di propria competenza, l'Appaltatore è dichiarato decaduto dall'Appalto, con incameramento della cauzione provvisoria ed assegnazione al secondo classificato.

Art. 12 - DURATA DEL SERVIZIO

Salvo quanto previsto nell'articolo 1 del presente Capitolato, sul subentro del gestore unico dell'AIC, la durata del servizio oggetto di affidamento è pari a **24** (ventiquattro) **mesi** naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di prorogare la durata del servizio stesso, a sua totale discrezione e per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, non superiore a 6 mesi, senza alcuna possibilità di diniego da parte dell'aggiudicatario, agli stessi patti e condizioni originarie.

Qualora particolari circostanze lo rendessero necessario, la data di inizio del servizio, con contestuale redazione del verbale di consegna, potrà essere spostata a insindacabile giudizio dell'Ente.

Art. 13 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eleggere il suo domicilio presso il Comune di Corigliano-Rossano, provincia di Cosenza.

Art. 14 - STATO DI CONSISTENZA E DI ESERCIZIO

La consistenza sintetica di ogni singolo impianto sarà riportata nelle Schede Tecniche da redigere in contraddittorio con l'aggiudicatario del servizio.

Art. 15 - CONSEGNA DELLE OPERE ALL'INIZIO DEI SERVIZIO

L'inizio del servizio avverrà con decorrenza dalla data del verbale di consegna successiva a quella di aggiudicazione, ai sensi di quanto stabilito nel precedente art. 12.

Qualora in occasione di tale data non sia stata ancora perfezionata la stipula del contratto, l'Appaltatore risultato aggiudicatario è obbligato, su richiesta dell'Ente e sotto riserva di legge, a dare inizio al servizio ed a versare, entro la data di inizio del servizio medesimo, la cauzione definitiva di cui all'art. 9.

All'atto della consegna si farà formale dettagliata descrizione della consistenza delle opere costituenti gli impianti e loro pertinenze, del loro stato di conservazione, di manutenzione e di esercizio.

L'Ente per il tramite dell'Ufficio Tecnico, all'atto dell'immissione del servizio, disporrà le operazioni in loco per la consegna all'Appaltatore degli impianti e loro pertinenze con la stesura di apposito verbale di consegna da redigere in contraddittorio con l'Appaltatore medesimo.

Nel verbale, che avrà funzione anche di inventario, dovranno essere descritte tutte le opere oggetto della consegna (comprese le scorte e le apparecchiature elettromeccaniche di riserva in dotazione agli impianti), le loro caratteristiche e dimensioni, il loro stato di conservazione, con particolare riguardo alle parti metalliche, alle verniciature ed alle protezioni dalle corrosioni in genere, e se possibile, dovranno essere riportate tutte quelle ulteriori notizie ritenute utili.

Art. 16 - CONSEGNA DELLE OPERE ALLA FINE DEL SERVIZIO

Alla scadenza del contratto, si darà corso ad analoghe procedure di cui al precedente art. 15, specificando, nel verbale che si andrà a redigere, se vi sono obblighi a carico dell'Appaltatore ed il tempo entro il quale il medesimo dovrà adempiervi.

In caso di inadempienza l'Ente procederà all'esecuzione in danno nei confronti dell'Appaltatore con la maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento spese ed altro a favore dell'Ente stesso, a detrarsi dai compensi residui spettanti all'Appaltatore.

CAPITOLO III°

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Art. 17 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire tutte le prestazioni necessarie e di dirigere e condurre gli impianti di depurazione in modo da assicurare e garantire il continuo e regolare funzionamento ventiquattro ore su ventiquattro degli impianti affidati e le relative pertinenze, secondo quanto stabilito dal presente Capitolato.

Gli obblighi a carico dell'Appaltatore, di cui al presente Capitolato d'Oneri, dovranno essere adempiuti senza interruzioni o sospensioni per qualunque ragione.

E', peraltro, a suo totale carico anche l'onere, in caso di interruzione della fornitura di energia elettrica, di provvedere immediatamente e comunque entro i termini di legge, al funzionamento degli impianti mediante idonei gruppi elettrogeni.

L'Appaltatore è inoltre tenuto, su richiesta dell'Ente, ad assumere a proprio carico altri impianti di depurazione, che si rendessero disponibili nel corso del servizio, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, parificando i compensi a gestioni similari.

Parimenti non dà diritto a maggiore compenso l'arrivo all'impianto di sostanze di qualsiasi natura e consistenza provenienti dalla rete di fognatura cittadina, per suo uso improprio.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente, anticipando le comunicazioni anche telefonicamente o verbalmente, all'Ufficio Tecnico dell'Ente, tutte le disfunzioni e qualunque irregolarità che si dovessero verificare alle opere affidate. L'Appaltatore, quale che sia lo stato di esercizio delle opere all'atto dell'affidamento, è tenuto a svolgere il servizio relativamente a tutte gli impianti affidati.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le scadenze inerenti autorizzazioni, controlli periodici e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza sul lavoro ed igiene ambientale intese nel più vasto significato.

Copia di tutte le certificazioni, autorizzazioni, controlli periodici e verifiche eseguite da strutture private o da Autorità interessate alla vigilanza, devono essere trasmesse tempestivamente al "Settore 13 – Ambiente ed Energia" dell'Ente Appaltante.

Art. 18 - CUSTODIA

L'Appaltatore ha l'obbligo della custodia, 24 ore su 24, di tutte le opere costituenti l'impianto e le sue pertinenze e che gli saranno specificate nell'apposito verbale di consegna, nonché di tutte le ulteriori opere ed apparecchiature (in sostituzione di preesistenti e/o nuove) che gli venissero affidate nel corso del contratto con redazione di appositi analoghi verbali.

In conseguenza l'Appaltatore, in caso di negligenza accertata di tale custodia, è obbligato al ripristino e reintegro di qualsiasi opera civile, apparecchiatura, macchinario, attrezzatura e quanto altro affidato e facente parte degli impianti, pertinenze, aree a verde, opere di recapito finale, che venisse deteriorato e danneggiato, in dipendenza di deficiente sorveglianza e custodia, nei tempi inderogabili stabiliti dall' "Ufficio Tecnico - Settore 13 Ambiente ed Energia" dell'Ente.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda a quanto stabilito nel comma precedente nei tempi assegnati, l'"Ufficio Tecnico - Settore 13 Ambiente ed Energia" attiverà le necessarie procedure per provvedervi a danno dell'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati tutti gli oneri all'uopo necessari con la maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento spese ed altro a favore di codesto Ente, da detrarsi dai compensi spettanti all'Appaltatore medesimo.

S'intende che le apparecchiature, macchinari, attrezzature, e quanto altro eventualmente da reintegrare dovranno avere le stesse caratteristiche idrauliche, elettriche, meccaniche e funzionali di quelli originari e

dovranno essere prodotti dalla stessa casa costruttrice. In mancanza, la reintegrazione potrà avvenire con apparecchiature, macchinari, attrezzature e quant'altro di equivalenti caratteristiche preventivamente accettati formalmente dall' "Ufficio Tecnico" dell'Ente.

In conseguenza di quanto sopra, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo, a qualsiasi titolo anche nel caso in cui le opere civili, le apparecchiature, i macchinari le attrezzature e quant'altro ripristinato, reintegrato e sostituito abbiano valore di mercato superiore di quelle deteriorate, danneggiate.

Non si farà luogo ad addebiti all'Appaltatore solo nel caso che sia riconosciuta la causa di forza maggiore.

Art. 19 - AREE A VERDE

L'Appaltatore è obbligato a mantenere e conservare, anche ai fini della prevenzione degli incendi, le aree a verde interne all'impianto ed esterne ad esso, qualora ricadano nella fascia di rispetto. In caso di inadempienza parziale o totale alle disposizioni del presente articolo verrà applicata la penale di cui all'art. 43 del presente Capitolato d'Oneri.

Art. 20 – INCONVENIENTI E DANNI A TERZI

In conformità a quanto prescritto nel contratto di appalto, l'Appaltatore, assumendone ogni responsabilità, risponderà, sempre ed in ogni caso, tanto verso l'Ente quanto verso terzi in rapporto alle prestazioni oggetto del presente appalto.

Sono a completo carico dell'Appaltatore la cura e le spese per evitare inconvenienti e danni.

In esecuzione e per effetto di quanto disposto dal presente Capitolato d'Oneri, l'Ente trasmetterà all'Appaltatore le richieste di risarcimento danni pervenute da terzi, e quant'altro comunque derivante dalla esecuzione del servizio, che dovessero apparire riconducibili alla responsabilità dell'Appaltatore medesimo.

Art. 21 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore è obbligato a comunicare formalmente all' "*Ufficio Tecnico - Settore 13 Ambiente ed Energia*" dell'Ente, improrogabilmente entro trenta giorni dall'aggiudicazione del servizio, il sistema organizzativo e gestionale (dettagliato con mezzi e personale impiegato) attuato sugli impianti (Modello organizzativo e gestionale) per lo svolgimento del servizio medesimo e per il periodo di durata del presente appalto.

L'Appaltatore è parimenti obbligato a comunicare ogni variazione del proprio sistema organizzativo e gestionale in occasione di affidamenti di nuovi impianti o dismissione di impianti già affidati entro trenta giorni dalla data del relativo verbale.

La ritardata presentazione del sistema organizzativo e gestionale del servizio entro i termini fissati nei due commi precedenti comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 43 del presente Capitolato d'Oneri.

L'appaltatore dovrà altresì assistere l'Ente nei controlli e verifiche e dovrà mettersi a disposizione per eventuali attività di verifica degli impianti oggetto della presente procedura di appalto, da parte del personale addetto dell' "*Ufficio Tecnico - Settore 13 Ambiente ed Energia*" dell'Ente.

Art. 22 - PERSONALE DELL'APPALTATORE.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e fermo restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, **il concorrente dovrà allegare all'offerta un "Progetto di Assorbimento", atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa**

proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico) . La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze *“della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara”* (vedi punto 5.1 delle Linee Guida ANAC n. 13).

1.I concorrenti, dovranno utilizzare, per l'esecuzione dei servizi affidati in appalto, personale dipendente inquadrato con il C.C.N.L di settore e/o strettamente connesso con l'oggetto di appalto. Articolo 203, comma 2 - lettera p) del D. Lgs. n. 152/06.

2.Fermo restando l'applicazione dei principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa d'impresa e di avvicendamento delle imprese negli appalti pubblici di servizi, l'Appaltatore del servizio provvederà compatibilmente con le proprie esigenze d'impresa, all'assunzione diretta ed immediata del personale alle dipendenze dell'Appaltatore uscente secondo le modalità previste dal C.C.N.L. utilizzato e che comunque deve avere stretta attinenza e connessione con l'oggetto dell'appalto e comunque non peggiorativo rispetto a quello utilizzato del precedente appaltatore. Tale personale è indicato nell' apposito *Allegato - Denominato **Elenco del personale***.

Al fine di salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, nei limiti 3. di compatibilità, con la propria pianificazione ed organizzazione di impresa in riferimento al fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, si obbliga, in conformità a quanto specificato nelle Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" (Deliberazione A.N.AC. 13/2/2019 n. 114), ad assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 42 della legge 28 giugno 2012 n. 92, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda, e ad utilizzare prioritariamente qualora disponibile, il personale che risulta direttamente impiegato dall'appaltatore uscente nell'erogazione del servizio oggetto di appalto. Tale obbligo si intende esteso al personale che, al momento del subentro del nuovo aggiudicatario, si trovi in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco ex legge 300/1970, garantendone l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro. Qualora l'appaltatore sia una cooperativa, il personale da assorbire non può essere obbligato ad associarsi alla cooperativa medesima. Il personale in questione è quello risultante dall'elenco allegato che contiene il riferimento al numero di lavoratori impiegati e, con riferimento a ciascuno di essi, al contratto collettivo di lavoro applicato, all'inquadramento giuridico ed economico, all'orario settimanale. I nominativi dei lavoratori indicati nel suddetto elenco saranno comunicati all'aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto, nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali.

4.L'Appaltatore è sempre tenuto alla completa ed incondizionata osservanza dei C.C.N.L di riferimento.

L'inosservanza di tali condizioni costituisce titolo per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Impresa Appaltatrice possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti. L'Appaltatore dovrà prestare la massima attenzione alle condizioni del lavoro del personale addetto all'esecuzione dei servizi, cercando di ridurre i fattori di rischio fisico e, soprattutto, mettendo i propri addetti nelle condizioni di operare correttamente e in sicurezza, attenendosi alle disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, nonché salvaguardarne la dignità personale.

5.L'Appaltatore è tenuto a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale.

6.L'utilizzo del personale in questione è da intendersi ad uso esclusivo, per i servizi base appaltati, dal Comune.

7.Oltre al personale normalmente impiegato, l'Appaltatore deve disporre di ulteriore personale, adeguato in numero ed idoneo alle mansioni, per le sostituzioni dovute ad assenze per qualsivoglia motivo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L.

8.Le sostituzioni dovranno essere programmate anticipatamente nel caso di assenze programmate (ferie, permessi, riposi, etc.).

9.Nel caso di assenze non programmate (malattie, infortuni e altre assenze non specificate) si dovrà procedere alla sostituzione entro massimo 2 giorni dall'evento.

10.Per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze, il personale necessario per garantire il puntuale, corretto e regolare espletamento dei servizi in appalto in conformità con quanto dichiarato in sede di offerta.

11.Il personale operativo in servizio dovrà:

i. Essere formato in merito alle mansioni che dovrà svolgere, alle normative applicabili, agli elementi di rischio per la salute e l'ambiente, sulle procedure di archiviazione e conservazione della documentazione aziendale, sui metodi di acquisizione, rilevazione dei dati, sulle normative di settore.

Essere fornito, a cura e spese dell'Appaltatore di idonee divise mantenute ii. in buono stato d'ordine e pulizia, con la dicitura "Comune di Corigliano-Rossano". Tale divise dovranno essere complete di targhetta di identificazione, ai sensi dell'Articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, da fornirsi anche ai lavoratori in sub-appalto, da indossarsi sempre durante l'orario di lavoro. La divisa del personale deve essere unica, con colore identico per tutti gli operatori e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite con Disciplinare Tecnico di cui al Decreto Ministeriale LL.PP. 9 Giugno 1995;

L'appaltatore è tenuto dunque, nell'assunzione del personale, al rigoroso rispetto di quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, garantendo le qualifiche ed i livelli occupazionali esistenti.

Tutto il personale addetto all'impianto dovrà essere munito, sempre a cura e spese dell'Appaltatore, della tessera sanitaria ed essere sottoposto periodicamente alle necessarie visite di controllo ed alle necessarie vaccinazioni, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

L'Ente viene sollevato da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale per danni a persone e cose che dovessero risultare da omissioni o imperizia o negligenza del personale dell'Appaltatore addetto agli impianti o da inosservanza delle norme antinfortunistiche in vigore, restando, a riguardo, unico responsabile l'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore è obbligato a confermare formalmente all' "Ufficio Tecnico - Settore 13 Ambiente ed Energia" dell'Ente, e secondo il modello organizzativo e gestionale proposto e confermato, nonché in base a quanto richiesto al precedente art. 21, il nominativo del direttore tecnico deputato a sovrintendere alle attività di conduzione ed organizzazione del personale addetto, nonché del Responsabile alla Sicurezza (R.S.P.P) deputato a sovrintendere alle procedure di gestione previste nel Piano Operativo di Sicurezza / Documento di Valutazione dei Rischi.

L'Appaltatore deve inoltre, stabilire ed indicare chiaramente nel Modello organizzativo proposto, nonché attuato, il proprio centro operativo, che potrà essere situato nella palazzina annessa al depuratore Boscarello, messa a disposizione dall'amministrazione, comprendente i locali destinati ad officina, deposito ed uffici, dotato di collegamento telefonico, per l'impiego di squadre di pronto intervento in grado di poter intervenire in qualsiasi momento del giorno e della notte, compresi i giorni festivi. La sede del centro operativo potrà essere allocata anche in altro luogo del territorio comunale, purché ritenuto idoneo dal RUP e dal DEC dell'appalto.

L'inadempienza in tutto o in parte alle disposizioni del presente articolo comporterà l'applicazione di una penale di cui all'art. 43 del presente Capitolato d'Oneri.

L'appaltatore, inoltre, dovrà provvedere alla manutenzione delle apparecchiature elettroniche per la gestione digitalizzata degli impianti e fornire all'Ufficio Tecnico le apparecchiature necessarie per il controllo in remoto degli impianti.

Art. 23 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad applicare, ai lavoratori dipendenti oggetto del progetto di assorbimento di cui all'art 22, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle attualmente applicate.

L'Appaltatore si obbliga, in particolare, ad osservare la clausola relativa al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in esso contratto previsto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino al termine del servizio anche se egli non fosse aderente alle Associazioni stipulanti e dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Impresa di cui è titolare e da ogni sua qualificazione giuridica, economica. L'Appaltatore dovrà, altresì, osservare le norme e le prescrizioni di tutte le leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela e protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando all'

“Ufficio Tecnico - Settore 13 Ambiente ed Energia” dell’Ente, non oltre quindici giorni dall’affidamento del servizio, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull’importo netto progressivo del servizio una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell’Appaltatore.

L’Ente si riserva la facoltà di porre il fermo sui crediti dell’Appaltatore a richiesta dell’Ispettorato del Lavoro e degli Istituti Assicurativi e Previdenziali, per qualsiasi inadempienza e infrazione che fosse segnalata a carico dell’Appaltatore e fino alla cessazione della lamentata irregolarità, senza che il fermo comporti diritto ad interessi o ad altra pretesa nei confronti dell’Ente.

Ogni rinnovazione o mutamento di assicurazione deve essere comunicata dall’Appaltatore all’ “Ufficio Tecnico - Settore 13 Ambiente ed Energia” dell’Ente. La mancata o incompleta e, comunque, irregolare assicurazione obbligatoria del personale comporterà da parte dell’Ente la denuncia alle Autorità preposte per i provvedimenti contravvenzionali, anche quando si tratta di mancata rinnovazione o aumento nei modi e termini previsti dalla legge.

Art. 24 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SALUBRITA’ DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L’Appaltatore è tenuto a nominare il Responsabile per la sicurezza e ad indicarlo nel Modello organizzativo e gestionale proposto, nonché attuato, il quale deve essere dotato di specifiche competenze ed esperienze nei vari settori ed al quale sono demandate tutte le incombenze e gli adempimenti previsti per legge.

L’Appaltatore, nell’espletamento del servizio, è obbligato ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire condizioni di lavoro del proprio personale sicure dal punto di vista infortunistico e salubri sotto il profilo dell’igiene del lavoro, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e/o quelle che verranno eventualmente emanate durante il periodo contrattuale.

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere ad ogni obbligo a suo carico per quanto attiene sia il piano di sicurezza sia il piano relativo alla valutazione dei rischi (DUVRI), una copia del quale dovrà essere depositata sull’impianto stesso a disposizione delle Autorità preposte ai controlli.

L’Appaltatore in particolare è obbligato:

1. a verificare costantemente la sicurezza degli impianti e la salubrità degli ambienti di lavoro, al fine di evidenziare, attuare e promuovere ogni provvedimento atto ad eliminare eventuali rischi conseguenti l’esercizio dell’impianto o connessi con le varie lavorazioni;
2. a provvedere all’addestramento del proprio personale all’uso di mezzi personali di protezione, all’osservanza delle specifiche norme di igiene personale ed alla esecuzione in sicurezza delle varie operazioni, dotando il personale medesimo di tutti i mezzi ed indumenti protettivi ed installando i necessari segnali di pericolo e la cartellonistica antinfortunistica
3. ad assicurare i servizi di natura sanitaria nel rispetto della normativa vigente in materia e/o quella che verrà emanata durante il periodo contrattuale, dotando l’impianto dei necessari presidi di pronto soccorso;
4. a dotare, ove necessario, e a mantenere in perfetto stato, presso gli impianti, idonei mezzi portatili di estinzione incendi (estintori);
5. a designare, per ogni luogo di lavoro/settore di conduzione degli impianti, un operatore idoneo a svolgere le funzioni di Preposto avente i requisiti professionali previsti dal D.lgs 81/2008.

L’Appaltatore è, in ogni caso, obbligato a segnalare con tempestività la necessità di realizzare eventuali opere per la sicurezza antinfortunistica di qualsiasi tipo.

Gli interventi aventi caratteristiche di installazioni mobili, in particolare presidi di pronto soccorso, gli estintori, pedane, tappetini, caschi protettivi, ecc., saranno forniti a cura e spese dell’Appaltatore ed i relativi oneri si intendono compensati con il canone forfettario di cui all’art. 4. L’Appaltatore rimane investito di ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni o malattie da lavoro, della quale

responsabilità si intende sollevato il personale dell'Ente, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento del Codice dei Contratti in vigore.

L'Appaltatore è tenuto, altresì, ad assolvere ad ogni obbligo a suo carico per quanto attiene la sicurezza, per come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 25 - DIREZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI

L'Appaltatore, prima dell'affidamento del servizio, dovrà nominare ed indicare chiaramente all'interno del Modello organizzativo e gestionale proposto, nonché effettivamente attuato, un tecnico qualificato al quale affidare la Direzione Tecnica degli impianti per tutta la durata del contratto.

Il Direttore Tecnico degli impianti resterà responsabile con lo stesso Appaltatore di ogni conseguenza civile e penale derivante dall'espletamento del servizio ed è, inoltre, responsabile del regolare svolgimento del servizio medesimo, dei processi di depurazione e degli impianti di sollevamento.

Il Direttore Tecnico degli impianti, se non dipendente dell'Appaltatore, dovrà rilasciare dichiarazione di accettazione dell'incarico, inserita all'interno del sopra citato Modello organizzativo e gestionale.

Il Direttore Tecnico degli impianti dovrà, comunque, essere reperibile **H24** ed il suo recapito, unitamente a quello telefonico, dovrà essere comunicato all' "*Ufficio Tecnico - Settore 13 Ambiente ed Energia*" dell'Ente, prima dell'avvio del servizio.

Il Direttore Tecnico degli impianti, o chi da lui designato, dovrà possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento della funzione di R.S.P.P.; dovrà, altresì, dimostrare, con apposito curriculum, di avere maturato una significativa e specifica esperienza nel servizio di conduzione di impianti di depurazione e di gestione del personale operativo.

Ogni e qualsiasi onere rinveniente da quanto riportato nel presente articolo è a carico dell'Appaltatore.

Art. 26- MEZZI MECCANICI/MATERIALI ATTREZZI

L'Appaltatore, entro trenta giorni dall'affidamento del servizio, deve specificare e comunicare all' "*Ufficio Tecnico - Settore 13 Ambiente ed Energia*" dell'Ente, in piena conformità ed a conferma di quanto previsto all'interno del Modello Organizzativo e gestionale proposto, i mezzi meccanici che impiegherà per l'esecuzione del servizio, specificando le caratteristiche più significative di tali mezzi.

La ritardata comunicazione di cui al precedente comma entro i termini fissati nel comma precedente comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 43 del presente Capitolato d'Oneri.

Gli interventi sulle opere, il trasporto dei fanghi e delle materie di risulta, la pulizia, la disinfezione e tutte le operazioni, dovranno essere effettuati, per norma, con mezzi meccanici, materiali ed attrezzi idonei e conformemente alle prescrizioni ed autorizzazioni di legge.

L'inadempienza alle disposizioni di cui al presente articolo comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 43 del presente Capitolato d'Oneri.

Art. 27 - APPARECCHIATURE

L'appaltatore ha l'obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria per mantenere efficienti, a proprie spese, gli strumenti in dotazione agli impianti.

Qualora l'Appaltatore non provvederà a quanto stabilito nel comma precedente nei tempi prescritti, l'Ente vi provvederà a danno, portando i relativi oneri che andrà ad anticipare in detrazione dai primi certificati di pagamento maturato, fatta, comunque, salva l'applicazione da parte degli uffici della penale di cui all'art. 43 del presente Capitolato d'Oneri.

L'Ente si riserva la facoltà di installare presso gli impianti affidati all'Appaltatore strumenti ed apparecchiature di controllo e sistemi di telecontrollo e monitoraggio.

Art. 28- RISPETTO DELLE LEGGI IN MATERIA DI SCARICHI E SMALTIMENTI

L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di legge statali e regionali ed alle disposizioni contenute nell'autorizzazione di scarico.

L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a sua cura e spese, al trattamento di disinfezione dei liquami effluenti dagli impianti di depurazione ossidativi di qualunque tipo, per l'ottenimento del richiesto abbattimento della carica batterica, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.

L'Appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione agli uffici preposti dell'Ente, di ogni affluenza all'impianto di sostanze e materiali che possano compromettere o pregiudicare il regolare processo depurativo ed il superamento dei limiti allo scarico, comunicando, altresì, tutte le necessarie iniziative adottate e/o in corso di adozione. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a segnalare tempestivamente all'UTC di questo Ente, e comunque entro un'ora dall'accertamento, tutte le disfunzioni, manomissioni e qualunque irregolarità che si dovesse verificare alle opere oggetto della presente procedura.

L'Appaltatore è tenuto a registrare sul quaderno di marcia di cui all'art. 32 le segnalazioni di cui al presente articolo.

Ogni mancanza o ritardo delle segnalazioni di cui sopra darà luogo all'applicazione della penale di cui al punto all'art. 43 del presente Capitolato d'Oneri.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui alle leggi dello Stato in materia di rifiuti, alla normativa regionale di riferimento e relativi regolamenti attuativi e regolamenti provinciali e comunali che disciplinano la materia.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto delle eventuali norme in materia che venissero emanate nel corso dell'appalto senza che questo dia diritto a maggiori compensi.

I fanghi e tutti i materiali provenienti dalla pulizia dell'impianto di depurazione (materiale grigliato, galleggiante, proveniente da vuotature di vasche e pozzetti, ecc..) e comunque qualsiasi altro materiale o sostanza destinata allo smaltimento rivenienti dalle attività di esercizio dell'impianto, non devono stazionare nell'impianto medesimo e sue pertinenze più del tempo necessario, dovendo essere secondo le norme di legge tempestivamente allontanati, trasportati e smaltiti con ogni precauzione.

L' "Ufficio Tecnico - Settore 13 Ambiente ed Energia" dell'Ente, a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare all'Appaltatore l'immediata rimozione, allontanamento e smaltimento dei fanghi e dei materiali di risulta di cui al comma precedente, assegnando i relativi tempi di esecuzione, nel caso in cui l'Appaltatore medesimo non vi abbia provveduto con la necessaria tempestività.

Per ogni giorno di stazionamento di detto materiale nell'ambito dell'impianto e sue pertinenze, dal termine perentorio stabilito dall'UTC con apposito ordine di servizio, verrà applicata la penale di cui all'art. 43 del presente Capitolato d'Oneri. L'Appaltatore, con richiamo al precedente art. 17, rimane unico responsabile civilmente, amministrativamente e penalmente per ogni inadempimento, omissione, imperizia e negligenza agli adempimenti di cui al presente articolo, rimanendo, altresì, unico responsabile della destinazione finale di ogni materiale di risulta e degli eventuali danni a persone o cose.

Fatto salvo quanto stabilito per legge in materia di registrazione e denuncia dei rifiuti, l'Appaltatore è, altresì, obbligato a registrare su apposito quaderno di marcia, di cui all'art. 32 del presente Capitolato, le quantità di ogni singola sostanza o rifiuto prodotto nell'impianto e smaltito.

Art. 29 - CAMPIONAMENTI ED ANALISI

L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle leggi Statali e Regionali e dei relativi regolamenti in materia di campionamenti ed analisi nonché all'esecuzione delle analisi previste nelle Autorizzazioni allo scarico e di tutte quelle che riterrà opportuno eseguire per il controllo del processo depurativo.

Le risultanze analitiche dovranno essere custodite presso ciascun impianto in apposito raccoglitore, ordinate cronologicamente, e tenute a disposizione del personale addetto degli uffici dell'Ente per eventuali verifiche, nonché delle Autorità preposte al controllo.

Per quanto riguarda le determinazioni sui fanghi, sono in particolare imposte le seguenti prescrizioni:

- a) per l'impianto di depurazione a fanghi attivi deve essere determinato mensilmente lo SVI (Sludge Volume Index, ossia Indice di Volume del Fango) nei fanghi attivi, attraverso la determinazione del volume di fango sedimentato in 30 minuti e la determinazione della concentrazione di solidi sospesi;
- b) per l'impianto ossidativo deve essere determinata mensilmente la concentrazione dei fanghi di ogni portata di ricircolo immessa nella miscela aerata;
- c) Per gli impianti a Membrana si dovranno effettuare almeno i seguenti controlli e interventi di manutenzione principali:
 - ✚ Lavaggio chimico in sito dei moduli membrana;
 - ✚ Ispezioni periodiche;
 - ✚ SS nell'effluente;
 - ✚ SS in vasca di ossidazione;
 - ✚ Aumento della pressione di filtrazione;
 - ✚ Controllo della ripartizione omogenea dell'aria di diffusione ad ogni SMU
 - ✚ Aumento delle pressioni in uscita del soffiante membrana

I certificati di analisi dovranno essere firmati da un tecnico abilitato ed iscritto nell'apposito registro dell'albo professionale.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere mensilmente all' "Ufficio Tecnico - Settore 13 Ambiente ed Energia" dell'Ente i risultati dei campionamenti analitici (certificati analitici).

Qualora le Autorità preposte al controllo effettuino prelievi presso gli impianti affidati, l'Appaltatore è obbligato ad effettuare in contraddittorio un campione, provvedendo a proprie cure e spese all'analisi dello stesso presso laboratori autorizzati e ufficialmente riconosciuti.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a chiedere, a proprie spese, copie dei referti delle analisi effettuate dall'Autorità di controllo di cui al comma precedente, depositandole presso l'impianto e trasmettendone copia all' "Ufficio Tecnico - Settore 13 Ambiente ed Energia" dell'Ente. L'Appaltatore è obbligato ad effettuare, a sua cura e spese, tutte le eventuali ulteriori analisi che vengano imposte dalle norme di legge e dai relativi regolamenti attuativi che dovessero intervenire durante il periodo contrattuale senza che ciò possa costituire titolo per qualsivoglia richiesta di maggiori compensi.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad effettuare, sempre a sua cura e spese, tutte quelle analisi integrative che fossero necessarie per il riconoscimento di eventuali processi regressivi e per il ripristino dell'efficienza dell'impianto, nonché quelle che dovessero, a tal fine, essere ordinate dagli Uffici dell'Ente.

La mancata, irregolare o incompleta osservanza delle disposizioni del presente articolo comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 43 del presente Capitolato d'Oneri.

Art. 30 - LIMITI ALLO SCARICO

L'Appaltatore è obbligato a condurre gli impianti in modo da garantire il rispetto dei limiti di legge relativamente all'effluente dell'impianto. Nel caso in cui, non fosse possibile garantire il rispetto dei limiti prefissati per cause accertatamente non ascrivibili all'Appaltatore, questi dovrà documentare tempestivamente e comunque all'atto della redazione del Verbale di Consegna e prima della sottoscrizione del Contratto la non rispondenza dell'impianto e dovrà proporre gli interventi di manutenzione straordinaria o opere di implementazione impiantistica che si dovessero rendere necessari. L'Ente, attraverso l'UTC, sottoporrà la proposta dell'Appaltatore alle opportune verifiche tecniche per le eventuali determinazioni di competenza.

Ove l'Appaltatore non desse la comunicazione suddetta e a seguito di controlli effettuati dall'Ente o da altre Autorità addette al controllo sia accertato il superamento dei limiti allo scarico di cui al comma precedente, l'"Ufficio Tecnico" applicherà la penale di cui all'art. 43 del presente Capitolato d'Oneri.

Qualora a seguito di controlli delle Autorità competenti vengano irrogate sanzioni amministrative legate al superamento dei limiti allo scarico, queste sono a carico del Gestore, l'Ente si rivarrà nei confronti dell'Appaltatore, anche nel caso in cui sia riconosciuto responsabile in solido con il Gestore della sanzione

amministrativa, il quale rimane unico responsabile, ed obbligato alla corresponsione dell'importo della sanzione in caso di soccombenza, sollevando l'Ente da qualsiasi onere e responsabilità.

L'Appaltatore ha, in ogni caso, l'obbligo ogni qual volta le caratteristiche dell'effluente siano o potrebbero risultare difformi dai limiti allo scarico a seguito di cause ad esso non ascrivibili e di cui alle segnalazioni di cui ai commi precedenti, di dare comunicazione entro un'ora dall'accertamento all'Ufficio Tecnico dell'Ente, registrando l'evento sul relativo quaderno di marcia.

Ogni mancanza o ritardo delle segnalazioni di cui sopra darà luogo all'applicazione della penale di cui al art. 43 del presente Capitolato d'Oneri.

Art. 31 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Appaltatore è obbligato a provvedere, in relazione agli specifici comparti di trattamento che costituiscono l'impianto di depurazione, nonché alle stazioni/impianti di sollevamento ed alle vasche di pioggia sottesie, all'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria. La manutenzione ordinaria riguarderà, oltre le apparecchiature, anche tutte le opere civili.

Entro venti giorni dalla firma del verbale di consegna di cui all'art. 15, l'Appaltatore è obbligato a redigere il programma della manutenzione ordinaria, il quale dovrà essere conservato presso ciascun impianto oggetto della presente procedura ed aggiornato in relazione alle esigenze manutentorie. Detto elaborato sarà sottoposto agli organi tecnici della Stazione Appaltante, per la necessaria verifica ed approvazione.

In tale programma, che terrà a base le direttive generali riportate nelle norme tecniche di manutenzione previste dalle case costruttrici e dall'Appaltatore stesso, dovrà essere indicato, per quanto attiene in particolare le apparecchiature: tipo, collocazione e numero di matricola di ogni apparecchiatura; numero delle ore di lavoro effettuate dalle apparecchiature (nel caso desunte anche da informazioni in loco); tipo di intervento programmato; frequenza di effettuazione di ogni intervento.

Resta a totale carico dell'Appaltatore la fornitura in opera di ogni e qualsiasi materiale necessario per l'esecuzione della manutenzione ordinaria di ciascuna apparecchiatura ed opera civile secondo il programma predisposto e rappresentato nella Relazione tecnica di gestione dall'Appaltatore stesso ed approvato dagli uffici di questo Ente. E' parimenti a totale carico dell'Appaltatore la fornitura in opera di ogni e qualsiasi materiale occorrente per l'esecuzione di interventi per la manutenzione ordinaria delle unità operatrici ed in particolare: attrezzi di qualsiasi tipo per le pulizie; materiale minuto quale contatori, relè, bobine, fusibili, teleruttori, transistori, lampade spia, lubrificanti spray, bulloni, molle di richiamo, gommini, giunti elastici, guarnizioni, paraoli, cinghie di trasmissione, morsetti, filtri aria ed olio ecc.; cuscinetti di qualsiasi tipo; grassi ed oli lubrificanti per rabbocchi e sostituzioni complete; ipoclorito di sodio o altro sterilizzante autorizzato; polielettroliti; prodotti antischiume; coagulanti inorganici; detergenti; contenitori provvisori per reattivi ed additivi; materiali disinfestanti; materiali disinfettanti; materiali per derattizzazioni; insetticidi; vernici epossidiche e/o di tipo marino; materiali per tinteggiature e dipinture.

La fornitura di additivi e reattivi sarà comprensiva, oltre che del trasporto in sito, anche dello scarico e riempimento dei serbatoi di stoccaggio e di ogni altra prestazione a ciò connessa (anche l'eventuale pompaggio dell'automezzo di trasporto ai serbatoi di stoccaggio).

Per reintegro delle apparecchiature e di nuove dotazioni di scorta autorizzate dall'Ente, verranno applicate le norme di manutenzione straordinaria.

Attraverso la manutenzione ordinaria l'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare e comunicare formalmente agli uffici dell'Ente la necessità di rinnovare apparecchiature per raggiunti limiti massimi di vita.

Qualora si dovessero verificare situazioni tali da necessitare lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria, l'Appaltatore ne dovrà dare immediata segnalazione all'Ufficio Tecnico preposto.

Per manutenzione straordinaria si intende la riparazione della apparecchiatura mediante smontaggio e trasporto in officina sostituzione di sue parti componenti usurate oppure la sostituzione dell'intero apparato

meccanico ed elettromeccanico il cui ammortamento si è esaurito, nel caso venisse valutata l'opportunità di riparazione senza la sostituzione integrale.

Tali interventi saranno, di volta in volta, oggetto di specifici e successivi ordini di servizio attraverso i preposti uffici dell'Ente, che ne verificheranno la necessità, la congruenza e la natura, e che saranno a carico del Committente. Resta comunque facoltà della Stazione Appaltante richiedere ulteriori preventivi di spesa ovvero affidare gli interventi di manutenzione straordinaria ad altro operatore ritenuto economicamente più conveniente.

Il ritardo o l'incompleta conferma, entro i termini di cui al terzo comma del presente articolo del programma di manutenzione ordinaria e comunque, la ritardata, errata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria previsti alle scadenze prefissate, daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 43 del presente Capitolato d'Oneri.

Art. 32 - DOCUMENTAZIONE

L'Appaltatore ha l'obbligo di espletare tutte le formalità di legge richieste per la gestione dell'impianto (certificazioni prevenzione incendi, verifiche di terra, ecc.).

L'Appaltatore è obbligato a tenere a disposizione sugli impianti le norme di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche stabilite dalle ditte fornitrici delle stesse.

L'Appaltatore è obbligato a mantenere presso l'impianto di depurazione un apposito quaderno di marcia sul quale dovranno essere registrate, con le frequenze appresso indicate, le seguenti informazioni:

▪ *Frequenza giornaliera*

- Anomalie quali interruzioni di energia elettrica, arrivo di scarichi anomali, fuori servizio di apparecchiature e macchinari e cause che hanno determinato il disservizio; per ogni evento dovrà essere registrata la relativa durata, riportando l'ora di inizio e di cessazione dell'evento;
- Visite e sopralluoghi effettuati da Autorità di controllo e relativa motivazione (ARPACAL, NOE, ecc.);
- Portata giornaliera in ingresso/uscita;
- Volume del fango sedimentato in 30 minuti;
- Concentrazione dei fanghi in ogni corrente di ricircolo immessa nella miscela aerata;
- Consumi elettrici distinti per energia attiva ed energia reattiva;
- Consumi di reagenti quali ipoclorito di sodio, polielettroliti, ecc.;
- Consumi di gasolio;
- Rifiuti prodotti e smaltiti, con indicazione del tipo e del quantitativo.

▪ *Frequenza mensile*

- Consumi totali mensili di energia elettrica attiva e reattiva;
- consumi totali mensili di chemicals e polielettroliti;
- consumi totali mensili di gasolio o altri combustibili;
- quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti (fanghi, vaglio, sabbie ed oli).
- Portata totale trattata.

L'Appaltatore dovrà trasmettere mensilmente all'Ufficio Tecnico una relazione sintetica sull'andamento del servizio, accompagnata da un Rapporto di Prova sui campioni di acqua in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione riportanti i risultati analitici dei seguenti parametri:

- Solidi Sedimentabili Totali;
- BOD₅;
- COD;
- Azoto totale;
- Azoto ammoniacale;
- Azoto nitroso;
- Azoto nitrico;
- Fosforo totale;
- Tensioattivi;
- Temperatura;
- pH ;
- Cloro residuo;
- Escherichia Coli;
- Ossigeno disciolto del mixed liquor;
- Volume mixed liquor;
- MLSS;
- SVI (Indice di Molham).

In caso di ritardo nella compilazione, trasmissione, deposito presso l'impianto e nel caso di insufficiente e/o inesatta compilazione e/o tenuta della suddetta documentazione, il ritardo nelle trascrizioni, le trascrizioni non veritiere, comporteranno l'applicazione delle penali di cui all'art. 43 del presente Capitolato d'oneri.

Tutti gli atti richiesti di cui al presente articolo, ad eccezione degli atti autorizzativi, dovranno essere sottoscritti da professionista abilitato all'esercizio professionale ed iscritto nel relativo albo qualificato, e dal Direttore Tecnico degli Impianti.

L'Ente si riserva la facoltà, tramite il l'UTC, di stabilire i documenti tipo di cui ai precedenti punti sui quali riportare i relativi dati.

L'Appaltatore è obbligato a tenere presso ciascun impianto, custodendola, tutta la documentazione che con il presente articolo è tenuto a compilare.

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare in visione, ai funzionari ed agli agenti autorizzati dall'Ente, nonché alle Autorità a cui competono i controlli e le ispezioni di legge, la documentazione di cui al presente articolo.

Art. 33 - ONERI ULTERIORI A CARICO DELL'APPALTATORE

Per quanto attiene ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore non indicati nel presente Capitolato d'Oneri, si rinvia a quanto eventualmente prescritto nell'atto di appalto.

Art. 34 - AFFIDAMENTO O DISMISSIONE DI STAZIONI DI TRATTAMENTO DI IMPIANTO

L'Ente si riserva la facoltà, nel corso della durata contrattuale, di procedere all'affidamento o alla dismissione di comparti di trattamento, accessori e manufatti pertinenti agli impianti già affidati all'Appaltatore e ricadenti nel territorio comunale.

Nel caso si proceda all'affidamento di nuovi comparti, l'Appaltatore è obbligato ad accettare gli obblighi assunti con il presente Capitolato anche per questi ultimi. Tali nuovi affidamenti comporteranno la determinazione di un canone forfettario, relativamente all'impianto, secondo quanto stabilito al successivo art. 40 del presente Capitolato d'Oneri rapportato a comparti similari.

Nel caso si proceda alla dismissione di comparti esistenti, l'Appaltatore è tenuto ad accettare senza diritto ad indennizzi o compensi di sorta, assicurando il servizio per le restanti opere affidate. Affidamenti e

dismissioni di comparti di trattamento degli impianti, già affidati all'Appaltatore, saranno oggetto di atti aggiuntivi al contratto principale solo quando ciò comporti variazione in aumento o diminuzione del compenso. Affidamenti e dismissioni saranno verbalizzate con le stesse modalità, riportate secondo l'art. 15 e l'art. 16 del presente Capitolato d' Oneri.

Il rifiuto da parte dell'Appaltatore ad ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 50 del presente Capitolato d'Oneri.

Art. 35 - AFFIDAMENTO DI NUOVO IMPIANTO

L'Ente si riserva, durante il periodo contrattuale, la facoltà di affidare all'Appaltatore, il quale è obbligato ad accettare, eventuali nuovi impianti ricadenti nel territorio comunale.

L'eventuale maggiore compenso da riconoscere all'Appaltatore comporterà la stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il rifiuto da parte dell'Appaltatore ad ottemperare agli obblighi di cui a presente articolo è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 50 del presente Capitolato d'Oneri.

Gli obblighi assunti con il presente Capitolato si intendono estesi anche agli impianti affidati nel corso del contratto.

Per l'affidamento di un nuovo impianto si procederà alla relativa verbalizzazione con le modalità riportate nell'art. 15 del presente Capitolato d'Oneri.

Art. 36 - DISMISSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI

L'Ente si riserva la facoltà, nel corso dell'appalto, di procedere alla dismissione di impianti affidati all'Appaltatore il quale ultimo è obbligato ad aderire alle disposizioni dell'Ente senza diritto ad alcun indennizzo o compenso di sorta per l'eventuale minore utile.

Nei casi di cui al precedente comma, l'Ente procederà alla rideterminazione del compenso forfetario con le modalità stabilite dall'art. 40 del presente Capitolato d'oneri. Il minore importo da riconoscere all'Appaltatore comporterà la stipula di apposito atto aggiuntivo.

Nei casi sopra citati, le decisioni dell'Ente saranno notificate all'Appaltatore con almeno cinque giorni di anticipo.

Per la dismissione di un impianto affidato si procederà alla relativa verbalizzazione con le modalità riportate nell'art. 16 del presente Capitolato d'Oneri. Il rifiuto da parte dell'Appaltatore ad ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 50 del presente Capitolato d'Oneri.

CAPITOLO IV°

ONERI A RICHIESTA

Art. 37 – RINNOVAMENTI, POTENZIAMENTI O ADEGUAMENTI DI MACCHINE, APPARECCHIATURE ED OPERE CIVILI

L'Appaltatore, per ciascuno degli impianti e delle stazioni di sollevamento affidate, qualora si verificassero le condizioni di necessità e su specifica richiesta dell'Ente, attraverso gli uffici preposti, dovrà fornire l'indicazione degli interventi proposti, nonché i relativi costi presunti, distinti per opere civili ed apparecchiature elettromeccaniche.

L'Ente si riserva la facoltà di fare eseguire all'Appaltatore i lavori relativi agli interventi individuati e preventivati.

Il rifiuto dell'Appaltatore a dare esecuzione a quanto ordinatogli comporterà causa di risoluzione del contratto per inadempienza dell'Appaltatore.

I rinnovamenti, sostituzioni, ricostruzioni di cui al presente articolo sono quelli finalizzati a reintegrare le opere civili e le manutenzioni straordinarie alle apparecchiature elettromeccaniche esistenti che abbiano raggiunto il loro limite massimo di vita o che siano state danneggiate ed irrecuperabili a causa di eventi eccezionali e non prevedibili, mentre, i potenziamenti o adeguamenti sono quelli necessari a seguito di variazioni in aumento delle portate o altre cause comunque sopravvenute.

Tutte le opere di cui al presente articolo sono, comunque, finalizzate ad assicurare il regolare servizio ed il miglioramento dell'efficienza depurativa.

Art. 38 – ONERI ULTERIORI A RICHIESTA

L'Ente si riserva di affidare all'Appaltatore:

1. Adeguamento delle esistenti strutture impiantistiche;
2. Realizzazioni di ulteriori stazioni di trattamento e/o sollevamento;
3. Servizi di ingegneria relativi ai processi depurativi.

A tal fine saranno concordati i relativi compensi e stipulati i conseguenti atti aggiuntivi al contratto principale.

CAPITOLO V

PAGAMENTI DELL'APPALTATORE

Art. 39 – COMPENSI E MODALITA' DI PAGAMENTO

A corrispettivo del servizio oggetto della presente procedura e di tutti gli obblighi/prestazioni assunti con il presente Capitolato d'Oneri, sarà corrisposto all'Appaltatore un compenso forfettario di **1.950.000,00** (di cui €1.900.000,00 per servizi ed €50.000,00 per oneri sicurezza), depurato del ribasso d'asta offerto, IVA esclusa.

L'Ente appaltante provvederà al pagamento in rate bimestrali e comunque ad avvenuta presentazione della documentazione a carico dell'Appaltatore.

Dall'importo della rata bimestrale, verranno detratti gli importi degli eventuali interventi eseguiti dall'Ente in danno all'Appaltatore, le penalità, le inadempienze come precisato all'art. 43 del presente Capitolato ed il risarcimento dei danni eventuali prodotti alle opere dell'Ente e a terzi, in dipendenza del presente contratto.

I compensi per eventuali lavori di adeguamento e per manutenzioni straordinarie saranno liquidati sulla base di apposita contabilità separata, una volta ultimati e collaudati i lavori.

Art. 40 – PRESTAZIONI NON COMPRESSE NEL COMPENSO FISSO FORFETTARIO

Gli interventi non rientranti nelle manutenzioni ordinarie, che si rendessero assolutamente necessari durante il periodo contrattuale, saranno così compensati a misura sulla base di preventivi di spesa, per i quali l'Appaltatore applicherà, laddove possibile, i prezzi regionali in vigore e per le voci mancanti o incomplete, si ricorrerà all'analisi dei nuovi prezzi. Il prezzo finale sarà determinato secondo il procedimento delineato al successivo art. 45-bis.

Il preventivo di spesa dovrà, in ogni caso, essere vistato dall'Ufficio Tecnico dell'Ente per attestare l'effettiva congruità e successivamente la esecuzione a regola d'arte dell'intera prestazione ed il positivo riscontro degli importi esposti.

Art. 41 – CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZI

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

La revisione dei prezzi può essere riconosciuta a partire dalla seconda annualità contrattuale su richiesta dell'appaltatore. Detta variazione è riconosciuta solo se le variazioni accertate risultino superiori al 10% rispetto al prezzo originario. I prezzi sono aggiornati in misura non superiore alla differenza in aumento, ovvero in diminuzione sulla base degli elenchi prezzi rilevati dall'ISTAT e/o prezzari regionali disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese /anno di sottoscrizione del contratto. L'istruttoria per la SA è condotta dal DEC e vistata dal RUP.

E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del Codice civile.

Art. 42 – REVISIONE DEI COMPENSI ALL'APPALTATORE

Il soggetto competente a procedere alla revisione è il Dirigente del “Settore 13 – Ambiente ed Energia”, su proposta del Responsabile del Procedimento nominato dell’Ente.

Art. 43 – PENALI

Qualora vengano accertate inadempienze da parte dell’Appaltatore agli obblighi derivanti dal presente Capitolato d’Oneri e dal Contratto d’Appalto, si darà luogo a detrazioni, da applicarsi sugli importi delle rate bimestrali del canone del servizio, a titolo di penale come di seguito specificato.

La penale verrà determinata di norma quale percentuale del compenso totale appaltato per il servizio di conduzione stabilito in contratto e/o dell’importo relativo agli oneri a richiesta, o in misura fissa predeterminata:

- Ritardata esecuzione delle attività di manutenzione e conservazione delle aree a verde di cui all’art.19, per ciascun impianto e per ogni giorno di ritardo dalla scadenza fissata 0,3‰ del compenso totale appaltato;
- Ritardata comunicazione del sistema organizzativo del servizio all’art.21 e seguenti per ogni settimana o frazione di settimana, ritardo dalla scadenza contrattuale 0,5‰ del compenso totale appaltato;
- Mancata o ritardata segnalazione di anomalie e disfunzioni di cui all’art. 28 e all’art. 30, € 500,00/cad.;
- Mancato deposito presso l’impianto dei verbali di prelievo campioni effettuati da parte delle Autorità preposte al controllo, di cui all’art. 29, €500,00/cadauno;
- Mancato campionamento o incompleta effettuazione delle analisi relative al campionamento di cui all’art. 29, per ogni analisi €500,00;
- Superamento dei limiti allo scarico di cui all’art. 30, € 1.000,00 oltre all’obbligo di pagamento di eventuali sanzioni amministrative;
- Ritardato allontanamento dall’impianto, trasporto e smaltimento dei rifiuti di cui all’art.28, per ogni settimana di stazionamento dal termine fissato 1,00 ‰ del compenso totale annuo, oltre all’obbligo di pagamento di eventuali sanzioni amministrative;
- Ritardata compilazione e/o aggiornamento e/o trasmissione e/o deposito di ogni documentazione tecnica prevista dal presente Capitolato, ed in particolare quelle di cui all’art. 32, per ogni settimana di ritardo dalla scadenza lo 1,00 ‰ del compenso annuo.
- Per ogni altra inadempienza, non espressamente indicata nel suespresso elenco, si applicherà una penale in misura giornaliera variabile tra lo 0,3‰ 1,00 ‰ dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo.

L’applicazione delle penali non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali connesse ad inosservanze di leggi e regolamenti. L’applicazione delle suddette penali non pregiudica il diritto dell’Ente di provvedere d’Ufficio all’esecuzione degli interventi occorrenti in danno dell’Appaltatore.

Nel caso in cui le inadempienze di cui sopra dovessero ripetersi con una certa frequenza e comunque, dovessero comportare sanzioni pecuniarie per un importo complessivo superiore al 10% del corrispettivo di appalto, sarà applicato l’art.50 del presente Capitolato.

Art. 44 – COLLAUDAZIONE

L’Ente, attraverso l’Ufficio Tecnico, nell’emettere certificato bimestrale di pagamento dei compensi, redigerà contestualmente l’attestazione di regolare esecuzione del relativo servizio avente valenza di collaudo di tale periodo di prestazioni.

Qualora esistano riserve o domande dell’Appaltatore, unitamente all’attestazione di cui sopra, il suddetto ufficio dell’Ente redigerà la relazione sulle riserve e richieste di maggiori compensi da parte dell’Appaltatore, nella quale dovrà avanzare motivate proposte per la risoluzione delle medesime.

Nel caso in cui l'ammontare delle riserve comporti una variazione sostanziale, ed in ogni caso, non inferiore al 10% degli importi contrattuali afferenti i suddetti servizi, troverà applicazione, per la risoluzione delle stesse, l'art. 206 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

Negli altri casi troverà applicazione la legislazione vigente in materia.

La collaudazione avverrà con scadenza bimestrale e consentirà lo svincolo delle garanzie di legge in applicazione delle vigenti norme.

CAPITOLO VI°

DISPOSIZIONI, PARTICOLARI E VARIE

Art. 45 – TEMPO UTILE PER DARE ESECUZIONE ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE ED AGLI ONERI A RICHIESTA

L'esecuzione degli oneri a richiesta dovrà avvenire nei tempi assegnati nei progetti ovvero in relazione ad ogni altro ordine, che potrà riguardare anche prescrizioni tecniche, impartite dall'Ente, con apposito ordine di servizio nel quale sarà fissato, fra l'altro, il termine entro il quale l'Appaltatore deve dare adempimento a quanto ordinatogli.

Si precisa che non saranno contabilizzati e riconosciuti i lavori eseguiti senza la prevista consegna od il previsto ordine di servizio.

Art 45 – bis – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Nell'ipotesi di interventi di manutenzione straordinaria (riparazione della apparecchiatura mediante smontaggio e trasporto in officina, sostituzione di sue parti componenti usurate oppure la sostituzione dell'intero apparato meccanico ed elettromeccanico il cui ammortamento si è esaurito, nel caso venisse valutata l'opportunità di riparazione senza la sostituzione integrale) e/o di altre prestazioni e lavorazioni non comprese nel compenso forfettario (art 40) è consentita la modifica dell'importo contrattuale, durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016. Al riguardo si precisa che tali interventi saranno compensati applicando i prezzi regionali in vigore, laddove possibile e per le voci mancanti o incomplete, si ricorrerà all'analisi dei nuovi prezzi. Ai prezzi così determinati sarà applicato il ribasso d'asta.

Art. 46 – SOSPENSIONE

Qualora ragioni particolari impedissero temporaneamente di dare esecuzione alle prescrizioni tecniche ed agli interventi ordinati da codesto Ente, quest'ultimo si riserva la facoltà di ordinare la sospensione, salvo a fargli riprendere appena dette ragioni vengano a cessare.

Tale sospensione e la ripresa dei lavori alla cessazione della sospensione, dovranno essere verbalizzati.

Nessun indennizzo, pertanto, spetta all'appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata, però sarà computata nel termine utile a dare esecuzione agli ordini impartiti.

Art. 47 – PROROGHE

L'appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabili, non sia in grado di dare esecuzione alle prescrizioni tecniche ed agli interventi nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificaste, sono concesse dall'Ente, purchè le domande siano presentate prima della scadenza dei termini anzidetti.

Anche le proroghe dovranno essere verbalizzate.

Art. 48 – DOCUMENTI CONTABILI E TECNICI

I documenti riconosciuti validi sono quelli in uso presso l'Ufficio Tecnico dell'Ente per i servizi in oggetto.

L'Ente si riserva, comunque, la facoltà di variare il tipo ed il numero dei documenti contabili e tecnici e di adottarne dei nuovi e l'Appaltatore ha l'obbligo, in tal caso, di uniformarsi alle relative disposizioni.

Art. 49 – RECESSO DEL SERVIZIO

Il recesso viene considerato come volontario abbandono e dà luogo alla perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, fatte salve tutte le azioni di rivalsa dell'Ente per gli ulteriori danni cagionati.

Il recesso dal servizio comporta automaticamente il recesso da tutte le altre prestazioni previste nell'atto di appalto.

Art. 50 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto di Appalto, mediante semplice denuncia scritta all'Appaltatore da effettuarsi per raccomandata A.R. o a mezzo pec, qualora l'Appaltatore stesso risulti inadempiente, in base a precedenti diffide ricevute, oppure si dimostri negligente e non dia affidamento per il regolare sollecito svolgimento dei servizi e/o lavori ed in tutti gli altri casi previsti nel presente Capitolato d'Oneri ed eventuali atti aggiuntivi.

In ogni caso la risoluzione, che riguarderà l'intero oggetto dell'appalto, dovrà essere decisa dagli Organi di Amministrazione dell'Ente, per proposta del Responsabile del Procedimento con le conseguenze previste dall'art. 9, salvo il risarcimento dei danni subiti e maggiori spese sostenute dall'Ente per provvedere, per la durata convenzionale, all'espletamento dell'appalto.

Il contratto di cui al presente appalto si risolverà anticipatamente in caso di subentro del gestore unico dell'Autorità Idrica della Calabria (AIC), senza nulla a pretendere sul restante periodo da parte dell'appaltatore.

Art. 51-DIVIETO DI PRELIEVO DEI LIQUAMI

E' fatto divieto assoluto all'Appaltatore di prelevare i liquami di fognatura e, comunque, di usare gli stessi per qualsiasi scopo senza preventiva autorizzazione dell'Ente.

L'Appaltatore è tenuto a sorvegliare che non avvengano prelievi di detti liquami da parte di terzi, nelle parti di opere affidategli in custodia.

Art. 52- ACCESSO SULLE OPERE

L'appaltatore non dovrà consentire l'accesso ad estranei alle opere tenute in gestione. Sarà consentito l'accesso per le ispezioni e per visite solo ai funzionari autorizzati dall'Ente preposti, alle persone espressamente autorizzate ed ai funzionari delle Amministrazioni cui competono i controlli e le ispezioni di legge.

L'Ente potrà autorizzare visite agli impianti, a tutte le persone che facciano richiesta motivata, quali tecnici ed amministratori, scolaresche ecc..

Per ogni visita ai terzi autorizzata dall'Ente e dagli uffici preposti, verrà data preventiva comunicazione all'Appaltatore, perché quest'ultimo consenta l'accesso all'impianto.

Art. 53- CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO, LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI, NORME DEL CODICE CIVILE, DEFINIZIONE CONTROVERSIE, LEGGI STATALI E REGIONALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato d'Oneri e relativo al corretto svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto non specificatamente regolamentati dal decreto legislativo 50/16, si farà riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 207/2010, per la parte ancora in vigore, e alla ulteriore normativa di riferimento.

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere tra l'ente e L'Appaltatore è escluso il ricorso alla competenza arbitrale restando competente il foro di Castrovillari (CS).

L'Appaltatore resta, infine, obbligato al rispetto di qualsiasi norma di legge Statale, Regionale e Regolamentare che dovesse essere emanata nel corso del servizio e che, comunque, regoli o abbia attinenza

con la depurazione e l'oggetto di appalto a condizione che tali norme non comportino investimenti sugli impianti affidati in conduzione con il presente appalto.

ART. 54 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Al Responsabile del Procedimento competono per lo svolgimento del servizio oggetto di appalto, le prerogative e le funzioni di cui all'art. 31 del Codice dei Contratti.

Alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto competono le prerogative e le funzioni di cui all'Art. 102 c.1 e art. 111 del Codice dei Contratti, nonché quelle esplicitate nel DM n° 49 del 07/03/2018.

ALLEGATO - ELENCO DEL PERSONALE

N.	CCNL APPLICATO	QUALIFICA	LIVELLO CCNL	N. SCATTI ANZIANITA'	SEDE DI LAVORO	Assunto ai sensi della L.68/99	ORE SETTIMANALI	INQUADRAMENTO
1	METALMECCANICI-INDUSTRIA	OPERAIO	C2	5,00	Corigliano-Rossano (Cs)	NO	40.00	T.INDETERMINATO
2	METALMECCANICI-INDUSTRIA	IMPIEGATO	B2	5,00	Corigliano-Rossano (Cs)	NO	40.00	T.INDETERMINATO
3	METALMECCANICI-INDUSTRIA	OPERAIO	C2	5,00	Corigliano-Rossano (Cs)	NO	40.00	T.INDETERMINATO
4	METALMECCANICI-INDUSTRIA	OPERAIO	C2	5,00	Corigliano-Rossano (Cs)	NO	40.00	T.INDETERMINATO
5	METALMECCANICI-INDUSTRIA	OPERAIO	C2	5,00	Corigliano-Rossano (Cs)	NO	40.00	T.INDETERMINATO
6	METALMECCANICO-INDUSTRIA	OPERAIO	C2	5,00	Corigliano-Rossano (Cs)	NO	40.00	T.INDETERMINATO
7	METALMECCANICO-INDUSTRIA	OPERAIO	C2	5,00	Corigliano-Rossano (CS)	NO	40.00	T.INDETERMINATO
8	METALMECCANICO-INDUSTRIA	OPERAIO	C2	1,00	Corigliano-Rossano (CS)	NO	40.00	T.INDETERMINATO
9	METALMECCANICO-INDUSTRIA	OPERAIO	D1	1,00	Corigliano-Rossano (CS)	NO	40.00	T.INDETERMINATO
10	METALMECCANICO-INDUSTRIA	OPERAIO	D2	1,00	Corigliano-Rossano (CS)	NO	40.00	T.DETERMINATO (03/02/2023)